

PRINCIPALI SCADENZE IMU

Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato in **due rate**:

- entro il **18 giugno** si versa la prima rata in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (indicate nel punto **ALIQUOTE E DETRAZIONE**)
- entro il **17 dicembre** si versa il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune

Solo per l'abitazione principale e le relative pertinenze è prevista la possibilità di versare l'imposta in **tre rate**:

- entro il **18 giugno** si versa la prima rata pari al 33% dell'imposta dovuta
- entro il **17 settembre** si versa la seconda rata pari al 33% dell'imposta dovuta
- entro il **17 dicembre** si versa il saldo, a conguaglio con le aliquote stabilite dal Comune

Resta ferma la modalità generale di versamento in due rate.

Per i fabbricati rurali STRUMENTALI:

- entro il **18 giugno** si versa la prima rata in misura pari al 30% dell'imposta applicando le aliquote di base
- entro il **17 dicembre** si versa il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

In caso di fabbricati rurali **non ancora dichiarati** nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

PER IL SOLO ANNO 2012 NON E' POSSIBILE PAGARE IN UNICA SOLUZIONE.

PROROGA DEI TERMINI PER I COMUNI TERREMOTATI

A norma dell' art. 11 comma 6 del [DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012 , n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10/10/2012:

"I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 1°giugno 2012 e 24 agosto 2012, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 6 giugno 2012, n. 130, e del 30 agosto 2012, n. 202, nonche' dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi."

Dopo i vari provvedimenti adottati dal Governo di sospensione dei termini di versamento dei tributi, per i contribuenti residenti nei comuni colpiti dal sisma, il Decreto Legge 174/2012, **dispone il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate entro il 16/12/2012 (essendo il 16/12 giorno festivo la scadenza ultima diventa quella del 17/12/2012).**

Si precisa che:

- il rinvio è una facoltà e non un obbligo per cui i contribuenti possono versare secondo le scadenze ordinarie;
- il rinvio non comporta diminuzioni o cancellazioni di imposte che dovranno essere integralmente versate decorsi i termini del rinvio.